

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30746 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: ROMANO MICHELE
Data Udienza: 28/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Elia Luigi, nato a Ceglie Messapica il 27/05/1956

2. Elia Lorenzo, nato a Ceglie Messapica il 04/07/1979

avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte di appello di Lecce

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore dei ricorrenti, Avv. Massimo Manfreda, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 28 gennaio 2021 del Tribunale di Brindisi che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Elia e Lorenzo Elia, quali amministratori della Xelor s.r.l., dichiarata fallita il 26 settembre 2017, e comunque in concorso tra loro, per più condotte di bancarotta e più precisamente perché distraevano, con due atti di cessione alla

Pro.Ge.Co. s.r.l., più immobili della fallita e distraevano somme di denaro, versate in favore di Luigi Elia in più occasioni, nonché vari beni strumentali (capo A2) e tenevano le scritture contabili in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo A3), nonché, del solo Luigi Elia, per il delitto di simulazione di reato (capo B) e, applicate al solo Lorenzo Elia le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela del fallimento della predetta società, costituitasi parte civile.

In particolare, la Corte di appello ha prosciolto Luigi Elia dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente alla distrazione degli immobili, e di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta e ritenuta la continuazione tra il residuo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e il reato di cui al capo B), ha ridotto le pene; inoltre, ha prosciolto Lorenzo Elia dalle imputazioni di bancarotta patrimoniale dei beni immobili costituiti da un villino e due locali garage e dalla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, ha ridotto le pene.

All'esito del giudizio di appello i due imputati risultano condannati per tre condotte distrattive, una avente ad oggetto la somma di euro 21.500,00 distratta in favore di Luigi Elia, un'altra la somma di euro 23.400,00, pure distratta in favore di Luigi Elia, e la terza i beni strumentali; inoltre Luigi Elia risulta condannato anche per la simulazione di reato.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Luigi e Lorenzo Elia, a mezzo del loro comune difensore che ha depositato distinti atti di impugnazione di contenuto sostanzialmente identico, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 216 l. fall. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle censure contenute nell'atto di appello e relative alla distrazione della somma di euro 21.500,00 in favore di Luigi Elia.

Si tratta di somme prelevate dal conto della società con la causale «rimborso Elia Luigi»; a giustificazione dei prelievi era stata depositata una scheda contabile riportante n. 17 pagamenti in favore di Elia Luigi con la causale «pagamento fatture da ricevere rimborso Elia Luigi».

Nella sentenza di primo grado si è affermato che non risultano fatture emesse da Luigi Elia e pertanto i prelievi hanno natura distrattiva.

Con l'atto di appello si era dedotto che non potevano esservi fatture emesse

da Luigi Elia in favore della fallita. Le fatture erano già state emesse dai fornitori direttamente in favore della fallita ed esse erano state pagate da Luigi Elia con denaro proprio che gli doveva essere rimborsato.

Sulle fatture era annotato «pagamento contanti geom. Elia», ma ciò stava a significare che i pagamenti non erano stati effettuati con denaro della società, altrimenti sarebbero state apposte altre indicazioni come «cassa», se il pagamento era avvenuto per cassa, oppure «banca» con di seguito l'indicazione del conto corrente movimentato; se invece il denaro era stato anticipato per la società da chi aveva pagato, si indicava il nome di chi aveva pagato, come nel caso di specie.

A fronte di tali censure, la Corte territoriale si è limitata a ribadire la natura distrattiva dei prelievi a causa del mancato rinvenimento delle fatture emesse da Luigi Elia a favore della società, mentre nessuna fattura doveva essere emessa da Luigi Elia in favore della fallita. In ogni caso non è stata data risposta alle censure contenute nell'atto di appello.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 216 l. fall. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle censure contenute nell'atto di appello e relative alla distrazione della somma di euro 23.400,00 in favore di Luigi Elia.

In questo caso la Corte di appello ha omesso di considerare che, come affermato nella stessa sentenza di primo grado, la somma corrisposta a Luigi Elia era stata dallo stesso impiegata per il pagamento di creditori della fallita mediante emissione di vaglia postali.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 216 l. fall. e dell'art. 367 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle censure contenute nell'atto di appello e relative alla distrazione dei beni strumentali ed alla simulazione di reato.

La Corte di appello ha ritenuto non plausibile il furto, ma ha affermato la penale responsabilità di entrambi i ricorrenti per la distrazione dei beni strumentali e di Luigi Elia per la simulazione di reato sulla base di un mero sospetto. I beni, di scarso valore, non erano custoditi ed erano asportabili da chiunque.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono della mancata risposta al primo motivo di appello laddove si era evidenziato che la motivazione della sentenza di primo grado escludeva la sussistenza di altre distrazioni di denaro, oltre quelle sopra menzionate, ma gli imputati non erano stati prosciolti dalla corrispondente imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono fondati.

Il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralazio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in primo grado, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente (Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Amore, Rv. 287104 - 01).

Deve rilevarsi che i ricorrenti hanno sollevato specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado in relazione alle quali la Corte di appello si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.

2. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

La Corte di appello anche in questo caso si è limitata a richiamare la motivazione offerta dal Tribunale, che a sua volta ha richiamato la motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, il quale aveva osservato che era anomalo che l'imputato avesse denunciato ai carabinieri il furto dei beni strumentali, sottratti da un cantiere della società rimasto fermo da circa un anno, anziché informare il curatore della loro esistenza.

Tuttavia, tale motivazione non dà risposta alle censure formulate nell'atto di appello e neppure spiega perché, seguendo l'ipotesi accusatoria, Luigi Elia, dopo essersi già appropriato dei predetti beni sottraendoli al curatore, avrebbe poi dovuto denunciarne falsamente il furto che avrebbe, come appunto avvenuto, portato la curatela a conoscere della loro esistenza e quindi, seguendo l'ipotesi accusatoria, della loro distrazione. La motivazione dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, essendo volta a motivare il solo presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non appare idonea a spiegare perché risulterebbe provata la responsabilità degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato, atteso che sebbene si affermi che non può esservi condanna per taluni reati, nel dispositivo non vi è proscioglimento per le corrispondenti imputazioni.

P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione

della Corte di appello di Lecce.

Così deciso il 28/05/2026.

Il Consigliere estensore

Michele Romano

Il Presidente

Rossella Catena

Corte di Cassazione - copia non ufficiale